

REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

(8) Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall'Agenzia in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

considerando quanto segue:

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

(1) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un'applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽²⁾.*Articolo 1*

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

(3) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all'allegato (parte 21).

1) Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

(4) L'appendice VI dell'allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

2) Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

(5) Il volume I dell'allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

3) L'appendice VI è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

(6) È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l'allegato al volume I modificato dell'allegato 16.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

ALLEGATO

Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell'allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

Ad uso dello Stato di registrazione		1. Stato di registrazione		3. Documento n.:	
2. CERTIFICATO ACUSTICO					
4. Nazionalità e contrassegni di registrazione:		5. Fabbricante e designazione dell'aeromobile a cura del fabbricante:		6. Numero di serie dell'aeromobile:	
.....		
7. Motore:			8. Elica: (*)		
.....				
9. Massa massima al decollo (kg):		10. Massa massima all'atterraggio (kg): (*)		11. Norma di certificazione acustica:	
.....		
12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l'osservanza delle norme di certificazione acustica:					
.....					
13. Livello di rumore laterale/a potenza piena (*):	14. Rumorosità in atterraggio (*):	15. Rumorosità in parata aerea (*):	16. Rumorosità in sorvolo (*):	17. Rumorosità al decollo (*):	
.....	
Annotazioni					
18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell'allegato 16, volume I, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 6, in relazione all'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica di cui sopra, se mantenuto e impiegato in conformità ai requisiti e ai limiti operativi applicabili.					
19. Data del rilascio			20. Firma		

Modello AESA 45

(*) Queste caselle possono essere omesse in base alla norma sulla certificazione acustica.